

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi
Ufficio VII - Servizio di Statistica

18 GIU. 2010
3378
B 24

Prot.AOODGSSSI2010 n. 2272

Roma, 17 giugno 2010

Allegati

Destinatari

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo - Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.

Gli esami di Stato rappresentano una importante occasione per delineare, con finalità esclusivamente statistiche, i livelli di apprendimento degli studenti sia con riferimento alle diverse realtà territoriali e sia in relazione alla scelta dei successivi percorsi formativi.

Lo scrivente ufficio, a decorrere dal corrente anno scolastico 2009/2010, avvia una nuova modalità di rilevazione sugli esiti degli Esami di Stato per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.

La nuova rilevazione, effettuata fino allo scorso anno per scuola, permette di acquisire per ogni singolo studente la votazione assegnata dalla commissione nelle diverse prove: italiano, matematica, lingua straniera, seconda lingua straniera, colloquio, prova Invalsi.

Di tale iniziativa di raccolta di dati, i dirigenti scolastici avranno cura di assicurarne idonea diffusione, informandone gli alunni interessati mediante l'affissione della presente nota all'albo della scuola nonché, ove presente, inserendola nel sito web della scuola.

I dati vanno comunicati accedendo all'area "Alunni - Gestione alunni" del portale SIDI dove è attiva la funzione "Esami di Stato I Ciclo".

Per consentire la corretta comunicazione degli esiti di tutti gli alunni che si apprestano a sostenere l'Esame di Stato è necessario che, in via preliminare, le scuole verifichino in "Anagrafe Nazionale" i dati degli alunni frequentanti l'a.s. 2009/2010, prestando particolare attenzione a quelli del terzo anno di corso.

Una volta ultimate le operazioni di verifica di anagrafe si deve accedere alla funzione "Esami di Stato I Ciclo" per la comunicazione dei relativi dati.

La rilevazione "Esami di Stato I ciclo (ESPC)" si svilupperà in **2 fasi**:

- **dal 16 giugno al 24 giugno** - Comunicazione degli ammessi e dei non ammessi:

a partire dall'elenco degli alunni frequentanti il terzo anno e presenti in Anagrafe, deve essere indicato l'esito dello scrutinio e cioè l'ammissione o meno all'esame; inoltre devono essere inseriti i dati anagrafici relativi agli eventuali candidati esterni.

- **dal 24 giugno al 10 luglio** - Comunicazione dei risultati delle prove e indicazione ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere:
 - per ciascun alunno ammesso all'esame, deve essere inserito il voto del giudizio d'idoneità e le valutazioni conseguite nelle singole prove di esame (i voti delle prove scritte, il voto del colloquio, il voto finale e l'eventuale lode);
 - per ciascun alunno che abbia superato l'esame, deve essere indicata la scelta relativa all'attuazione del diritto/dovere all'istruzione.

Per facilitare la raccolta dei dati è possibile stampare l'elenco dei candidati ammessi; tale elenco consente alle commissioni di annotare i risultati delle prove durante lo svolgimento degli esami.

In caso di errori od omissioni nei dati anagrafici dei candidati è sempre possibile effettuare le opportune variazioni e/o integrazioni nell'Anagrafe degli studenti.

La guida operativa è disponibile nell'area "Procedimenti amministrativi del SIDI".

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Statistica (http://archivio.pubblica.istruzione.it/applicazioni/rij_integrative/allegati/rilevazioni/2009_2010/Referenti_DGSSSI_7.pdf) e, in caso di problemi tecnici dell'applicazione, è disponibile il numero verde **800903080** curato dal gestore del sistema informativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa

Allegati:

Destinatari:

Informativa per il trattamento dei dati personali.

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle Scuole Secondarie di I grado

Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è l'Ufficio di Statistica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio di Statistica della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, inviando apposita richiesta a: MIUR – Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi - vialeTrastevere, 76/a 00153 Roma.

I dati trattati nell'ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale, ai sensi dell'art. 8 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.

Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni - "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", art. 6-bis (trattamenti dei dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – art. 2 (finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell'interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);